



Oggetto: Riscontro istanza accesso civico generalizzato

Alla c.a.

avv. Loredana Leo

inlimineasgi@mypec.eu

Con la presente si fornisce riscontro alla richiesta trasmessa a mezzo pec ricevuta in data 30 marzo 2022 dall'Avv. Loredana Leo indirizzata alla Scrivente Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito, anche "CRI") avente ad oggetto "*Istanza di riesame avverso il silenzio all'accesso civico generalizzato riguardo alle procedure seguite per la determinazione della condizione giuridica dei cittadini stranieri che sono sottoposti a misure di sorveglianza sanitaria presso le unità navali adibite a tal scopo*".

Con riguardo alle informazioni richieste, si rappresenta preliminarmente che **il presente riscontro non costituisce un riesame dell'istanza dell'avv. Leo di cui al 21 febbraio 2022**. Infatti, quest'ultima risulta essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (*breviter* EsaCRI, oggi in l.c.a.), ente distinto dalla scrivente Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, costituita nel 2016 a seguito di un complesso processo di riordino disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n.178. I due enti sono, pertanto, soggetti giuridici del tutto diversi, con diversa natura, funzioni e codice fiscale. Alla luce di tali e fondamentali premesse, ne conviene che la successiva istanza di cui al 30 marzo non costituisce una richiesta di riesame della precedente, rappresentando contrariamente una prima richiesta trasmessa all'Associazione.

Tanto premesso, con la presente si provvederà ad evadere tale richiesta nei limiti di quanto in possesso dell'Associazione nella sua veste di gestore del servizio di assistenza e sorveglianza sanitaria a bordo delle navi quarantena, per effetto della "*Convenzione per l'attuazione delle misure dell'assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo di navi dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale in modo autonomo*", sottoscritta in data 11.05.2020 con il Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Libertà Civili ed Immigrazione.

In riscontro a tale richiesta si allega il *Manuale operativo multidisciplinare per attività a bordo di imbarcazioni dedicate alla sorveglianza delle persone migranti [all. 1]* e si chiarisce quanto segue, ripercorrendo le richieste contenute dell'istanza e nell'ottica della leale collaborazione tra l'Associazione della Croce Rossa Italiana e i terzi richiedenti (nel caso di specie, l'avv. Leo in epigrafe).

1. "*Informativa fornita ai cittadini stranieri circa la procedura di richiesta della protezione internazionale, con specifica indicazione dei soggetti incaricati e delle modalità in cui è svolta (es. orale, cartacea, colloqui individuali, colloqui di gruppo, presenza di mediatori culturali etc.), anche tramite la consegna di documenti informativi, di cui si chiede copia per via telematica*"



Per quel che concerne le **procedure di richiesta di protezione internazionale e la loro relativa formalizzazione**, l'Associazione della Croce Rossa Italiana non svolge alcun ruolo, neppure collaterale, nella procedura di richiesta della protezione internazionale, come si vedrà meglio *infra*, al punto. 2. L'attività di assistenza a bordo delle navi è svolta nell'ambito di una procedura di sorveglianza sanitaria temporanea, presso le unità navali adibite a tale scopo, in cui è stato nominato Soggetto attuatore per le attività emergenziali il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Il Decreto del Capo Dipartimento ha previsto che il Soggetto attuatore si avvalga della Associazione della Croce Rossa Italiana, quale struttura operativa del Servizio nazionale di Protezione civile.

Tramite la *“Convenzione per l’attuazione delle misure dell’assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo di navi dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale in modo autonomo”*, sottoscritta in data 11.05.2020 con il Dipartimento, l'Associazione si è impegnata ad assicurare dei servizi esclusivamente di supporto all'effettivo soggetto attuatore, nell'ambito del potenziamento della risposta sull'emergenza sanitaria, garantendo assistenza alle persone migranti.

Tanto chiarito, avvalendosi di personale qualificato, oltre alle informazioni relative alle motivazioni della permanenza, agli ospiti vengono quotidianamente fornite tutela e assistenza sanitaria e psicologica, supporto nel contattare le proprie famiglie, nonché servizi connessi all'alloggio a bordo della nave. Durante tale periodo inoltre, l'assistenza è prestata attraverso sessioni informative di gruppo, nelle quali vengono fornite anche informazioni utili sul nuovo contesto d'arrivo, e colloqui individuali su attività specifiche concordate con psicologi e mediatori culturali, anche in base ai bisogni emergenti durante il soggiorno. In tale ambito, Croce Rossa ha ritenuto di offrire tra gli altri, per quanto non espressamente previsto né richiesto in Convenzione, anche servizi di varia natura tra i quali quelli di informativa di carattere legale, in particolare, circa la normativa vigente in materia di immigrazione e asilo, la procedura di richiesta della protezione internazionale innanzi all'Autorità competente (tra cui non si annovera la Scrivente), i sistemi di protezione previsti in favore di minori e vittime di tratta di esseri umani.

Tale informativa viene assicurata per il tramite di operatori legali – incaricati e formati da Croce Rossa Italiana, specializzati in materia d'asilo e diritto dell'immigrazione – supervisionati da personale socio sanitario e coadiuvato da mediatori linguistico culturali [all. 1, p. 19].

2. *Informazioni e/o documenti in merito al soggetto deputato in qualità di “altra autorità” preposta a ricevere tali domande e alle modalità di raccolta delle manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale presso le navi in oggetto durante la permanenza dei cittadini stranieri*

Ai sensi degli artt. 3 e 26 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 la domanda di protezione internazionale, a tutti gli effetti di legge, è ricevuta dall'ufficio di polizia di frontiera del luogo di sbarco territorialmente competente ed è di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La Convenzione tra l'Associazione di Croce Rossa Italiana ed il Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero, non attribuisce né l'autorità né la competenza all'Associazione della Croce Rossa Italiana a raccogliere/ricevere manifestazioni di volontà di protezione internazionale come “altra autorità preposta” di cui all'art. 6, comma 1, della direttiva 2013/32 UE né le attribuisce ulteriori funzioni amministrative in tal senso rilevante.

3. *Informazioni e/o documenti in merito alle procedure/modalità di trasmissione delle manifestazioni di volontà di cui al punto 2 alle autorità competenti alla registrazione delle stesse e all'avvio della procedura di asilo*

Si fa rinvio a quanto già chiarito ai punti 1 e 2 circa l'assenza – in capo alla CRI – di un ruolo nel processo di richiesta della protezione internazionale, da intendersi esteso anche alla procedura di asilo.

4. *Informazioni in merito alla documentazione rilasciata al richiedente asilo al momento dello sbarco attestante l'avvenuta manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale*

Al momento dello sbarco, agli ospiti che lasciano la nave viene rilasciata copia della documentazione relativa all'attività assistenziale prestata a bordo, in particolare i referti prodotti all'esito dei tamponi antigenici, le risultanze di eventuali visite mediche e psicologiche effettuate durante la permanenza, nonché una scheda relativa ad ulteriori ed eventuali attività svolte da parte del personale della nave, quali assistenza offerta per tramite di mediatori culturali o degli operatori nell'ambito del servizio di supporto per prendere contatto con i membri della famiglia [all. 1, p. 39].

5. *Informazioni in merito al numero di manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale, presentate da cittadini stranieri nel periodo dal primo ottobre 2021 ad oggi durante il periodo di sorveglianza sanitaria a bordo delle navi attualmente operative, distinte per nazionalità.*

Tali informazioni non sono materialmente in possesso dell'Associazione e, per questa ragione, non è possibile trasmetterne copia con la presente.

Per giurisprudenza costante, infatti, l'istanza di accesso è legittimamente respinta tutte le volte in cui l'ostensione del dato risulta subordinata ad una preventiva attività di individuazione, ricerca, analisi ed elaborazione e dunque "ad un lavoro ad hoc" (TAR Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 4 gennaio 2022, n. 25; id., 15 giugno 2021, n. 7144; TAR Lazio, sez. II-*quater*, 16 marzo 2018, n. 2994).

Nel caso di specie i dati richiesti, infatti, mancano nel senso che non sono mai stati formati dall'Associazione, in considerazione della sua estraneità al processo di richiesta di protezione internazionale e della non pertinenza di questo tipo di raccolta a fini statistici con le sue funzioni istituzionali.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Manuale allegato, all'interno del quale sono riportate per intero le procedure operative di assistenza adottate dall'Associazione a bordo delle navi. L'allegato costituisce riscontro alle richieste per quanto di spettanza dell'Associazione.

Certi di aver soddisfatto le Sue richieste, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Cecilia Cresciani
